I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, concernenti il trattamento economico e previdenziale spettante ai membri del Parlamento. C. 2354 Lombardi *(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base)* 5

ALLEGATO 1 (Proposta di nuovo testo della relatrice adottato come testo base) 16

Modifiche alla legge elettorale. C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio, C. 4363 Fragomeli e petizioni nn. 508, 515, 892, 896, 919, 1182, 1251 e 1252. Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017. Doc. VII n. 767*(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)* 8

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 13

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge elettorale. C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio, C. 4363 Fragomeli e petizioni nn. 508, 515, 892, 896, 919, 1182, 1251 e 1252. Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017. Doc. VII n. 767 *(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)* 13

ALLEGATO 2 (Proposta di testo unificato del relatore) 18

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 maggio 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Gianpiero Bocci e la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 13.45.

Modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, concernenti il trattamento economico e previdenziale spettante ai membri del Parlamento.
C. 2354 Lombardi.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 ottobre 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente* ricorda che la Commissione ha svolto l'esame in sede referente della proposta di legge C. 2354 Lombardi e delle abbinate proposte di legge C. 495 Vaccaro, C. 661 Lenzi, C. 1137 Capelli, C. 1958 Vitelli a partire dalla seduta del 19 luglio 2016 e che la Conferenza dei presidenti di gruppo aveva poi iscritto la proposta di legge C. 2354 nel calendario dei lavori dell'Assemblea in quota opposizione. Nella seduta del 20 ottobre 2016 ho comunicato alla Commissione che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 19 ottobre 2016, aveva convenuto, con la maggioranza prevista dall'articolo 24, comma 2, del Regolamento, che non sussistessero le condizioni per procedere alla discussione e alla votazione degli emendamenti presentati al testo unificato delle proposte di legge in titolo. In seguito a tale comunicazione la deputata Lombardi, a nome del gruppo del Movimento 5 Stelle, in considerazione del fatto che la proposta di legge C. 2354 era iscritta nel calendario dei lavori dell'Assemblea nella quota riservata ai gruppi di opposizione, ha chiesto la revoca dell'abbinamento delle altre proposte di legge. La Commissione, accogliendo tale richiesta, ha quindi disposto il disabbinamento delle citate proposte di legge C. 495 Vaccaro, C. 661 Lenzi, C. 1137 Capelli, C. 1958 Vitelli. Nella seduta dell'Assemblea del 24 ottobre ha riferito sull'esito dei lavori in sede referente e nella medesima seduta si è svolta la discussione generale sul provvedimento. Nella seduta del 25 ottobre 2016 il provvedimento è stato rinviato in Commissione da parte dell'Assemblea.

Sulla questione degli effetti del rinvio in Commissione di un provvedimento iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea in quota opposizione, ritiene utile richiamare i lavori della Giunta per il regolamento, svoltisi nelle sedute del 3 agosto e del 2 novembre 2016. In particolare in quest'ultima seduta, il deputato Pisicchio, al quale la Presidente della Camera aveva rimesso il compito di approfondire il tema, ha ricordato che, se è vero che, a seguito del rinvio in Commissione si riapre la sede referente e la Commissione può procedere all'abbinamento delle proposte pendenti che vertono su identica materia ed eventualmente scegliere un nuovo testo base, va però specificato per chiarezza che « ove si tratti di proposta sulla quale il gruppo di opposizione richiedente abbia già precedentemente esercitato la facoltà di ottenerne il disabbinamento [...] esso possa preliminarmente confermare tale decisione anche dopo il rinvio in Commissione: in tal caso l'esame dovrebbe proseguire sulla sola proposta già disabbinata, senza procedere all'abbinamento di ulteriori (vecchie o nuove) proposte; se invece il gruppo di opposizione espressamente rinunci al disabbinamento, dopo che l'Aula abbia rinviato in Commissione il provvedimento, non sarebbe ammissibile – nel successivo corso dell'iter in Commissione – una richiesta di nuovo disabbinamento della proposta di legge originariamente disabbinata. Non può neppure consentirsi al gruppo che abbia precedentemente esercitato la facoltà di disabbinamento un ulteriore esercizio di tale facoltà nell'ambito dello stesso procedimento ma con riguardo ad una diversa proposta di legge vertente sulla stessa materia. Ciò infatti determinerebbe un modo irrazionale, incoerente e disordinato di svolgimento del procedimento legislativo, che darebbe origine a plurimi (e potenzialmente infiniti) procedimenti, aventi tutti lo stesso oggetto ».

Alla luce di quanto sopra rappresentato, chiede, quindi, al gruppo del Movimento 5 Stelle se, come già anticipato nella riunione di ieri dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresenti dei gruppi, intenda confermare la richiesta di disabbinamento della proposta di legge C. 2354.

Roberta LOMBARDI (M5S), *relatrice*, a nome del gruppo del Movimento 5 Stelle conferma la volontà di mantenere il disabbinamento della proposta di legge C. 2354, di cui è prima firmataria.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che, nel corso del primo

esame delle proposte di legge C. 2354 e abb., nella seduta del 6 ottobre 2016 la Commissione ha deliberato, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di delimitare l'ambito del proprio esame ai seguenti aspetti: determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento; disciplina del rimborso delle spese di soggiorno, di viaggio, spese generali e disciplina della diaria dei parlamentari; regime tributario; regime di trasparenza connesso alle suddette materie, considerando quindi tale perimetro vincolante ai fini della predisposizione e dell'adozione del testo base per il prosieguo dell'esame e per la conseguente valutazione di ammissibilità delle proposte emendative ad esso riferite. Con la medesima deliberazione si è stabilito che dovessero essere escluse le disposizioni in materia di vitalizi dei parlamentari, sulle quali la I Commissione sta svolgendo l'esame delle proposte di legge C. 1093 Grimoldi e abb., e le proposte di legge sul rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari, sui quali la XI Commissione sta svolgendo l'esame della proposta di legge C. 1105 (Gnecchi e altri).

Sulla base di quanto convenuto dall'Ufficio di Presidenza nella riunione di ieri, sottopone, quindi, alla Commissione la proposta di confermare la deliberazione assunta nella seduta del 6 ottobre 2016.

Precisa, inoltre, che, ove la Commissione deliberasse in tal senso, il perimetro oggettivo sopra indicato sarà considerato vincolante ai fini della predisposizione e dell'adozione del testo base per il prosieguo dell'esame e per la conseguente valutazione di ammissibilità delle proposte emendative ad esso riferite.

Roberta LOMBARDI (M5S), *relatrice*, prima della votazione sulla delimitazione dell'ambito di esame da parte della Commissione, desidera porre una questione in merito all'esclusione delle norme sul rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari, in quanto la XI Commissione, come ricordato dal Presidente nella seduta di ieri, sta svolgendo l'esame della proposta di legge C. 1105 (Gnecchi e altri) ed abb., che reca appunto disposizioni per la regolamentazione del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari. Risulta che il Comitato ristretto appositamente costituito si sia riunito una sola volta, il 15 ottobre 2014. Informa la Commissione di aver scritto al Presidente della XI Commissione e, per conoscenza, alla Presidente della Camera per chiedere che la trattazione dei provvedimenti in questione sia attribuita alla I Commissione, di modo da esaminare la disciplina contrattuale del ruolo del collaboratore parlamentare unitamente alla materia del trattamento economico dei membri di Camera e Senato e, in particolare, nell'ambito delle spese di esercizio del mandato. Nel caso di risposta positiva all'istanza da lei posta, intende presentare emendamenti che introducano gli aspetti relativi al rapporto di lavoro tra parlamentare e collaboratore nell'ambito del testo della proposta di legge C. 2354.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, chiarisce che allo stato la Commissione è chiamata a delimitare il perimetro di esame come appena delineato.

Emanuele FIANO (PD), pur non manifestando contrarietà ad una inclusione nel perimetro di esame anche della materia inerente al rapporto di lavoro dei collaboratori, fa notare che la pendenza di un altro provvedimento incardinato presso altra Commissione non possa essere ignorata. Nel rimettersi alle determinazioni che saranno assunte al riguardo, auspica un'accurata riflessione sul punto, al fine di fare chiarezza anche per il futuro.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, riguardo alla questione posta dalla deputata Lombardi, osserva che, allo stato, la materia riguardante gli aspetti del rapporto di lavoro dei collaboratori è oggetto di un provvedimento assegnato ad altra Commissione e incardinato in quella sede e ribadisce che la Commissione è chiamata a deliberare la delimitazione dell'ambito di esame del provvedimento come sopra riferito.

La Commissione approva la proposta di delimitazione dell'ambito di esame del provvedimento in titolo, formulata dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che la relatrice ha presentato una proposta di nuovo testo da adottare come testo base per il prosieguo dell'esame *(vedi allegato 1)*.

La Commissione delibera di adottare, come testo base per il prosieguo dell'esame, il nuovo testo proposto dalla relatrice *(vedi allegato 1)*.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che il seguito della discussione della proposta di legge in Assemblea è stato fissato dalla Conferenza dei presidenti di gruppo a partire dal 23 maggio, in quota opposizione su richiesta del gruppo Movimento 5 Stelle.

Comunica che, l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione stabilirà il termine per la presentazione delle proposte emendative.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge elettorale.
C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio, C. 4363 Fragomeli e petizioni nn. 508, 515, 892, 896, 919, 1182, 1251 e 1252.
Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017. Doc. VII n. 767.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto del provvedimento e della sentenza della Corte costituzionale, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 maggio 2017.

Emanuele FIANO (PD) fa presente che il suo gruppo, mantenendosi fedele a principi già espressi in altre occasioni, si dichiara a favore di un impianto elettorale di tipo misto, che preveda che metà dei componenti della Camera e del Senato sia eletta attraverso collegi uninominali con il sistema maggioritario caratterizzato da liste o coalizioni e l'altra metà attraverso un sistema di tipo proporzionale diretto con presentazione di liste. Ritiene che tale modello, nel quale devono a suo avviso essere previste soglie di sbarramento armonizzate tra i due rami del Parlamento ad un livello intermedio rispetto a quanto attualmente previsto, rappresenti una soluzione di mediazione che concilia sia le esigenze di governabilità che quelle di rappresentatività. Ritiene che spetti ora al presidente, in qualità di relatore, tirare le fila di quanto emerso dall'articolato dibattito svolto, presentando un testo che possa costituire la base di partenza del prosieguo dell'esame.

Danilo TONINELLI (M5S) osserva prima di tutto, su un piano strettamente tecnico, che è facilmente immaginabile che la proposta del Partito democratico non permetterebbe, se diventasse legge, di votare in tempi brevi, data la necessità di dare il tempo al Governo di ridisegnare i collegi uninominali, che attualmente sono quelli del *Mattarellum*, costituiti sulla base del censimento dell'epoca. Quello proposto è, a suo avviso, un sistema confusionario e potenzialmente incostituzionale che non indica alle forze politiche una chiara strada per presentare la propria proposta politica all'elettorato. Non si capisce poi se i collegi uninominali siano fondati su un sistema realmente maggioritario, data la presenza anche di un sistema proporzionale, e come avvenga la ripartizione dei seggi.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore*, osserva che a suo avviso

è chiaro che, con riguardo ai collegi uninominali, si tratti di un sistema maggioritario.

Danilo TONINELLI (M5S) sottolinea come la proposta che si avvicina di più a quella presentata dal partito di maggioranza relativa è quella del gruppo che fa capo al senatore Verdini, del quale sono note le vicende giudiziarie e i cambi di schieramento politico. Ricorda che varie forze, come il Movimento 5 Stelle e anche Forza Italia, erano disposte a votare l'*Italicum* come uscito dalla sentenza della Corte costituzionale ed invece il Partito democratico si schiera con il gruppo a cui ha fatto prima riferimento. Presentare questa proposta per porre rimedio alla seconda legge elettorale dichiarata incostituzionale dalla Corte, significa non aver capito la gravità della situazione con un Parlamento, di per sé eletto con una legge incostituzionale, che non può essere sciolto in quanto la maggioranza, sicura di condurre in porto la propria riforma costituzionale, ha approvato una legge elettorale per la sola Camera dei deputati. Sul piano politico osserva che questa situazione fa quasi piacere al suo gruppo, che può criticare l'alleanza del Partito democratico con il gruppo che fa capo al senatore Verdini. Il fatto è che oggi si riparte da zero, con una proposta confusionaria, metà maggioritaria e metà proporzionale. Rileva come il Partito democratico non accetti le ampie aperture fatte dal suo gruppo, disponibile da ultimo a votare anche la proposta di legge di un esponente di quel partito, la proposta a prima firma Fragomeli. In merito alla formazione dei collegi, immagina che si verificherà una lotta intestina tra le varie correnti del Partito democratico, in base alla loro influenza locale. In conclusione ritiene il Partito democratico il partito più fallimentare della storia d'Italia che sta mettendo in ginocchio il nostro Paese.

Giancarlo GIORGETTI (LNA) ritiene che il sistema elettorale prospettato per grandi linee dal deputato Fiano sia soddisfacente, giudicandolo molto vicino all'impianto del *Mattarellum*, sul quale il gruppo della Lega nord ha sempre manifestato il proprio favore, rispetto ad altri sistemi che prevedono ad esempio le preferenze. Pur in attesa di conoscere nel dettaglio il funzionamento di tale sistema, che a suo avviso potrebbe anche essere migliorato, ad esempio riportando al 75 per cento la quota maggioritaria, fa notare che esso possa rappresentare una buona soluzione, atteso che garantirebbe un adeguato ancoraggio al territorio dei candidati, favorendone la credibilità. Ritiene tuttavia necessario che siano precisate le modalità di determinazione dei collegi, chiarendo come si concili la ridefinizione dei collegi con l'esigenza di assicurare una legge al Paese nel più breve tempo possibile. In proposito, al fine di accelerare i tempi, osserva che si potrebbe ipotizzare per il Senato una riproposizione dei collegi già previsti nel *Mattarellum*, eventualmente rivisti nel numero e nella dimensione. Fa presente, dunque, che il suo gruppo sarebbe disponibile a votare un testo base che si rifacesse al modello proposto dal deputato Fiano, purché siano chiariti i tempi necessari per l'attuazione di tale sistema.

Pino PISICCHIO (Misto) aveva chiesto di intervenire per porre una domanda al Presidente e relatore sull'esito dei colloqui informali da lui svolti con i gruppi parlamentari in merito al testo base da presentare oggi, domanda alla quale è stata già data in parte una risposta da chi è intervenuto. Registra infatti le posizioni espresse dal Partito democratico e dal Movimento 5 Stelle. A tal proposito, in merito a quanto affermato dal deputato Toninelli, ritiene che non sia offensivo sul piano costituzionale il sistema proposto, che ricalca la legge elettorale tedesca, con divisione a metà tra maggioritario e proporzionale. Immagina poi che Forza Italia ribadirà in Commissione quanto dichiarato da Silvio Berlusconi sulla propensione per il sistema proporzionale. È quindi una situazione frastagliata e toccherà al Presidente e relatore trovare una posizione unitaria. Concorda, infatti, con quanto

affermato dal deputato Giancarlo Giorgetti che bisogna fare presto la legge elettorale, ma osserva che bisogna anche farla bene, per evitare che la prossima legislatura sia senza maggioranza, con una situazione più simile alla Repubblica di Weimar che alla Spagna del recente passato. Le parole del deputato Fiano sono state chiare ed eloquenti in merito all'estensione al 50 per cento della quota proporzionale che con il *Mattarellum* è del 25 per cento, ma ci sono da chiarire alcuni dettagli sostanziali. Prima di tutto ricorda che il *Mattarellum* è basato su un'idea di coalizione e va chiarito se resta questo aspetto, come va chiarito quello relativo alle soglie. Bisogna poi comprendere quale è il meccanismo delle liste per il proporzionale, quello delle liste bloccate o il sistema delle preferenze. Osserva che, a suo parere, si potranno costruire maggioranze solo con coalizioni. In conclusione dichiara la propria apertura, e non chiusura, a un sistema basato a metà sul maggioritario e a metà sul proporzionale, ma si chiede se questo assetto possa proseguire nel suo cammino nella discussione parlamentare.

Ignazio LA RUSSA (FdI-AN), pur rispettando la posizione espressa con ritardo dal gruppo del Partito democratico, dichiara di non condividerla, giudicandola incompatibile con le attuali tempistiche parlamentari, che impongono di approvare una legge elettorale quanto prima. Ritiene che il sistema illustrato dal deputato Fiano, che peraltro già da anni il senatore Verdini dichiara essere il suo favorito, rappresenti una classica soluzione all'italiana di compromesso che rischia di condurre ad una discussione infinita, nel momento in cui si approfondirà nel dettaglio il merito di questioni come la definizione delle soglie o l'attribuzione di premio, precludendo una conclusione positiva dell'*iter*. Constatata l'impossibilità per qualsiasi gruppo di portare avanti con successo una propria proposta, ritiene necessario dunque rimettersi al ruolo di relatore del presidente, auspicando che la sua capacità di sintesi possa condurre all'elaborazione di un testo base efficace. Osserva, in conclusione, che il suo gruppo seguirà con attenzione l'andamento dell'*iter* al fine di sostenere con forza le proprie posizioni.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) si dichiara spiazzato dalla dinamica della seduta odierna. Era infatti convinto che sarebbe stata presentata una proposta di testo base già in questa sede al termine delle consultazioni informali svolte dal Presidente. In questi incontri ha dato la sua disponibilità per un testo base che consentisse di avviare un vero dibattito. Ci si trova invece di fronte a una proposta del Partito democratico che rivisita in chiave maggioritaria, senza riparto proporzionale vero, il sistema tedesco, che avrebbe invece condiviso se adottato integralmente. Così è invece una proposta inaccettabile. Non lo convince poi la previsione di una soglia di sbarramento alta, unita al premio di maggioranza, in quanto si tratta di una distorsione della rappresentanza. Se la soglia si pone al 5 per cento, non può esserci premio di maggioranza.

Maurizio LUPI (AP-CpE-NCD), nel rinviare a quanto già dichiarato dal deputato Misuraca per l'illustrazione della posizione del suo gruppo, osserva che in questa fase dell'*iter* appare necessario favorire un avanzamento dei lavori, uscendo da uno stato di stallo che potrebbe compromettere l'esito finale del procedimento legislativo. Pur ribadendo che il suo gruppo manifesta preferenza per un sistema elettorale di impianto proporzionale, con soglie ragionevoli e la previsione di un premio di governabilità, capace di conciliare rappresentatività e stabilità, giudica dunque opportuno che i gruppi si assumano la responsabilità di favorire l'adozione di un testo base da considerare come base di partenza per il prosieguo dell'esame, evitando dunque di rimettere ad altri il compito di disciplinare tale delicata materia. Esprimendo perplessità sulla posizione espressa dal gruppo del Partito democratico, invita dunque i gruppi a ricercare una convergenza accantonando per un momento le proprie proposte, sottoli-

neando come sul testo che sarà presentato dal presidente in qualità di relatore, sarà possibile avviare un ampio confronto di merito durante il quale sarà possibile portare le proprie convinzioni.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) dichiara la netta contrarietà di Forza Italia alla proposta del Partito democratico e ricorda che il suo gruppo è a favore di un sistema a matrice proporzionale. Osserva che la proposta del Partito democratico è simile a quella a prima firma del deputato Parisi, che fa parte del gruppo che fa capo al senatore Verdini, entrambi fiorentini come il segretario del Partito democratico. Osserva ironicamente come in caso di approvazione di questa proposta, non resterebbe che proclamare Firenze capitale d'Italia. Sottolinea come quella del Partito democratico sia quindi una logica da quartiere e muscolare, inaccettabile da un partito reduce da una sconfitta al *referendum* costituzionale e da elezioni primarie che hanno registrato un milione in meno di votanti rispetto alle precedenti cosultazioni. Il Partito democratico si deve rendere conto di non essere autosufficiente e di non avere al Senato i voti per fare approvare una proposta eccentrica, presentata poi all'ultimo minuto. Bisogna adottare una soluzione neutra, come è quella di prendere l'esistente, la legge elettorale come risultante dalla sentenza della Corte, e trasferirla nel testo base. Si tratterebbe di una mera operazione ricognitiva ed invita il Presidente e relatore a svolgerla. Ricorda come anche il gruppo del Movimento 5 Stelle abbia dichiarato la propria disponibilità a votare un testo base redatto in questo senso. Sulla questione dei tempi, sottolinea come sia necessaria la buona volontà di tutti per scrivere la legge elettorale e che un'accurata riflessione sul testo base non è inopportuna per lo svolgimento dei lavori.

Ignazio ABRIGNANI (SC-ALA CLP-MAIE), in risposta al deputato Toninelli, intende anzitutto far notare che il suo gruppo ha sostenuto l'impianto della riforma costituzionale in quanto convinto della sua portata innovativa e tesa a modernizzare il Paese. Passando all'oggetto del provvedimento in esame, invita i gruppi a concentrarsi sul corrente *iter* di esame che coinvolge in questo momento la Camera, evitando di preoccuparsi di eventuali sviluppi futuri che potrebbero determinarsi al Senato, una volta che la legge elettorale fosse approvata e fosse trasmessa quindi all'altro ramo del Parlamento. Fa poi notare che la proposta C. 4177, a prima firma del deputato Parisi, nella quale il suo gruppo si riconosce, presenta per taluni aspetti elementi di difformità rispetto al sistema illustrato dal deputato Fiano. Evidenzia, quindi, che la proposta C. 4177 contempera le esigenze di rappresentatività con quelle di governabilità, contemplando un premio di governabilità per la lista o coalizione più votata fissato in 90 seggi per la Camera dei deputati e in 45 seggi per il Senato della Repubblica. Anche ricollegandosi al modello elettorale indicato dal deputato Fiano, evidenzia che una ridefinizione dei collegi non richiederebbe tempi troppo lunghi, auspicando una convergenza dei gruppi quantomeno sul testo base, sul quale si aprirebbe successivamente la fase emendativa, durante la quale sarà possibile definire nel dettaglio le questioni di merito più rilevanti, tra cui la definizione delle le soglie di sbarramento e l'attribuzione del premio.

Domenico MENORELLO (CI) osserva come la proposta del Partito democratico abbia registrato la posizione contraria di molte forze politiche. Sottolinea poi come, in merito alla questione della governabilità posta dal deputato Abrignani, la proposta avanzata dal Partito democratico susciti molti dubbi e, a suo avviso, si corre il rischio di avere, come risultato finale, tre Italie con maggioranze diverse, una al nord, una al centro e una al sud. Proprio per questo e anche per dare continuità a un lavoro che dura da parecchi mesi, chiede, una simulazione, basata sugli ultimi risultati elettorali o sugli ultimi sondaggi, sugli effetti che deriverebbero dal-

l'applicazione di questo sistema e sulle maggioranze che si formerebbero.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore*, fa osservare al deputato Menorello che una simulazione può essere fatta solo in relazione a un testo, che al momento non c'è. Va poi considerato che una eventuale simulazione dovrebbe essere compatibile con i tempi d'esame della Commissione.

Giulio MARCON (SI-SEL-POS) si dichiara contrario alla posizione espressa dal deputato Fiano, facendo notare che l'impianto maggioritario della legge elettorale delineato dal gruppo del Partito democratico reca in sé una forte carica distorsiva della rappresentatività, contemplando peraltro il mantenimento dei capilista bloccati. Ritiene che la proposta formulata dal partito di maggioranza sia ambigua e rischi di condurre ad un nulla di fatto, che potrebbe costringere il Governo ad intervenire per decreto. Condivide l'esigenza, già prospettata ad esempio dal deputato Sisto, di adottare un testo basato su principi condivisi, nel rispetto dei rilievi della Corte costituzionale, aperto a successive modifiche, che dovrebbero riguardare, a suo avviso, la definizione di soglie ragionevoli e l'eliminazione dei capilista bloccati.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) osserva che si sta verificando la situazione da lui paventata, vale a dire l'allontanamento della soluzione con il passare delle settimane. Ribadisce come fare una legge elettorale sia una priorità, ma ha il sospetto che ci sia chi desidera invece andare a votare con il sistema uscito dalle sentenze della Corte costituzionale. Mentre per il suo gruppo fare la legge elettorale significa ragionare su un minimo comun denominatore tra le varie forze politiche, la proposta del Partito democratico testimonia come quel partito voglia partire solo dal proprio punto di vista, rendendo così impossibile trovare un consenso maggioritario per avviare l'esame. Riguardo alle criticità della proposta del Partito democratico, desidera solo sottolineare il suo carattere ibrido, che ha il risultato di dimezzare la rappresentanza senza garantire la governabilità, come insegna l'esperienza del *Mattarellum,* in cui la quota proporzionale era del 25 e non del 50 per cento. Preferisce invece soffermarsi sulla questione del metodo e invita il Presidente e relatore a trovare un minimo comun denominatore per proseguire l'i*ter*, che può essere l'armonizzazione tra i sistemi di Camera e Senato, con riguardo alle soglie e alla preferenza di genere. Si tratta di un punto di intersezione minimale tra le varie proposte dal quale ripartire con il testo base. Ribadisce la sua contrarietà ai capilista bloccati e al proposito ritiene vada verificata la volontà espressa dal segretario eletto del Partito democratico e da tutti i candidati alla Segreteria di eliminarli. È questo un punto sul quale può essere trovato un ampio consenso.

Tancredi TURCO (Misto-AL-TIpI) ritiene che la posizione espressa dal deputato Fiano fa presagire una dilatazione dei tempi, con conseguente probabile allontanamento delle elezioni politiche. Nel dichiararsi contrario ad un sistema elettorale ibrido, a metà tra sistema maggioritario e proporzionale puro, richiama piuttosto l'esigenza di concentrare l'attenzione, in condivisione con la posizione espressa dai gruppi di FI-PdL e del M5S, su un testo che faccia riferimento al sistema attuale depurato dagli aspetti di incostituzionalità indicati dalla Consulta.

Emanuele FIANO (PD) interviene per fornire due chiarimenti al deputato Pisicchio in merito alla proposta avanzata dal Partito democratico. Sulla prima questione posta, si ipotizza per i collegi uninominali una logica di coalizione, mentre per la quota proporzionale l'idea è di liste corte bloccate. Su quanto affermato dai rappresentanti di alcune forze politiche, fa osservare al deputato Sisto che non si può correre dietro alle frustrazioni di Forza Italia per aver perso un numero cospicuo di elettori che la porterà probabilmente ad essere superata dalla Lega Nord. Ai deputati del Movimento 5 Stelle ricorda il

principio di fedeltà istituzionale che non si manifesta di certo con i comportamenti tenuti, anche di recente, all'interno del Parlamento da alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle. Sottolinea come il comportamento del suo partito non sia assolutamente arrogante e, proprio per il senso delle istituzioni che lo contraddistingue, pur ribadendo la proposta di un sistema elettorale corretto in senso maggioritario, il suo gruppo non avrà un atteggiamento ostruzionistico sulla proposta di testo base che sarà avanzata dal Presidente e relatore. Sottolinea, infatti, come l'arroganza coincida nella sostanza con la debolezza.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, fa presente che nella seduta che sarà convocata alle 19.30 presenterà una proposta di testo unificato da sottoporre alla valutazione della Commissione.

La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 11 maggio 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.25 e dalle 20.05 alle 20.20.

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 maggio 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.

La seduta comincia alle 19.50.

Modifiche alla legge elettorale.
C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio, C. 4363 Fragomeli e petizioni nn. 508, 515, 892, 896, 919, 1182, 1251 e 1252.
Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017. Doc. VII n. 767.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto del provvedimento e della sentenza della Corte costituzionale, rinviato, da ultimo, nella seduta pomeridiana odierna.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore*, presenta una proposta di testo unificato *(vedi allegato 2)*. Come premessa, ricorda che, nel lungo esame in Commissione, sono state esaminate, presentate e approfondite numerose proposte provenienti da tutti i gruppi, con impostazioni maggioritarie, proporzionali e miste di varia natura. Avrebbe naturalmente preferito che il risultato della lunga discussione fosse diverso. Ha dovuto infatti riscontrare, purtroppo, dopo le numerose riunioni di Commissione svolte, e le consultazioni informali dell'ultima settimana, l'impossibilità di arrivare a una proposta di testo unificato, da adottare come testo base, che portasse a un sistema elettorale nuovo e largamente condiviso per la scarsa disponibilità dei partiti a modificare le posizioni inizialmente proposte e a convergere su modelli diversi.

In tale situazione, ritiene, come relatore, di avere il dovere di avviare in ogni caso il percorso di modifica dei sistemi elettorali, per rispondere tempestivamente alle raccomandazioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale sul cosiddetto *Italicum*, e fatte proprie dal Presidente della Repubblica.

Con il testo che deposita oggi, intende dunque sottoporre alla Commissione una soluzione « minimale » di modifica della legge elettorale, basata fondamentalmente sull'estensione anche al Senato dell'impianto dell'*Italicum*, come modificato dalla decisione della Corte Costituzionale. Illustra quindi brevemente la proposta che

prevede: l'introduzione del premio di maggioranza al Senato, per la lista che ottenga almeno il 40 per cento; 50 collegi al Senato, plurinominali con delega al governo, e in caso di mancata approvazione costituiti mediante accorpamento dei collegi *Italicum* attuali, come da tabella allegata; soglie di sbarramento uniformi al 3 per cento sia alla Camera che al Senato, su base regionale; un sistema di liste identico a quello dell'*Italicum* anche al Senato, con capilista bloccati e preferenze; l'estensione della disciplina dell'equilibrio di genere prevista dall'*Italicum* anche al Senato; la sostituzione del criterio del sorteggio in caso di elezione in più collegi, con la regola per la quale il candidato risulta eletto nel collegio in cui la lista ha ottenuto la percentuale più bassa.

Aggiunge di aver inoltre modificato la disciplina delle raccolta delle firme, che, come attualmente strutturato, costituisce una assurda barriera di accesso alla partecipazione dei cittadini alla vita politica e democratica senza confronti negli altri sistemi; le modifiche riguardano tre aspetti: l'introduzione della possibilità di sottoscrizione digitale; la riduzione del numero di firme esageratamente elevato previsto dall'*Italicum*; la modifica del regime delle autentiche.

Conclude sottolineando che questa soluzione sicuramente rappresenta il miglior risultato nelle condizioni date, ma sicuramente non il sistema elettorale da lui preferito. Ribadisce però che a questo punto è fondamentale partire velocemente con un testo base.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) ritiene che il testo base proposto dal Presidente e relatore sia un'operazione di trasferimento neutro delle norme per l'elezione della Camera al Senato, aperta al dibattito dove ognuno esprimerà le proprie posizioni e che stabilirà il testo definitivo.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) preso atto che il testo unificato testé presentato prevede i capilista bloccati, auspica che tale aspetto, sul quale egli ha manifestato a più riprese una forte contrarietà, possa essere modificato, pena l'espressione di un voto contrario da parte del suo gruppo.

Ignazio ABRIGNANI (SC-ALA CLP-MAIE) ritiene che la proposta di testo base dia un'idea di legge elettorale completamente slegata dalla realtà. È infatti impensabile che nella situazione attuale una singola forza politica raggiunga il 40 per cento. Va poi tenuto conto del fatto che il premio di maggioranza è slegato tra Camera e Senato, con la possibilità di avere due maggioranze diverse nei due rami del Parlamento. Invita i colleghi a riflettere sul fatto che, se sarà approvata una legge elettorale nel senso indicato dalla proposta di testo base, quando si verificherà una situazione di ingovernabilità, la responsabilità cadrà su chi ha contribuito a scrivere ed approvare una tale legge. In conclusione reputa la proposta di testo base totalmente irricevibile.

Giancarlo GIORGETTI (LNA) dichiara l'insoddisfazione del suo gruppo sul testo unificato testé presentato, a fronte della fissazione di soglie di sbarramento troppo basse e dell'eliminazione del premio di coalizione al Senato, aspetto sul quale fa notare che si sarebbe aspettato una manifestazione critica anche da parte del gruppo di FI-PdL, tenuto conto delle posizioni espresse in altre occasioni. Giudica in ogni caso positivo che si sia giunti finalmente alla presentazione di un testo base, sul quale avviare un esame che auspica possa condurre ad una positiva conclusione dell'*iter*.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore*, fa presente al deputato Giorgetti che nella realtà il riferimento nella legge per il Senato alle coalizioni già nella sostanza non esiste, in quanto si richiama la norma del Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera, dove le coalizioni sono state abrogate dall'*Italicum*.

Giulio MARCON (SI-SEL-POS), nel ritenere positiva la presentazione del testo base, ritiene nel contempo che la perma-

nenza dei capilista bloccati, estesi anche al Senato, pesi come un macigno e porterà a un Parlamento dove gran parte dei componenti non saranno scelti dai cittadini. Preannuncia quindi il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di testo base.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), in risposta a talune considerazioni svolte dal deputato Giancarlo Giorgetti, ricordato di aver più volte sottolineato il favore del suo gruppo per un sistema proporzionale che preveda un premio di coalizione, precisa che la sua soddisfazione, manifestata nella seduta odierna si riferisce alla circostanza che è stato finalmente presentato un testo base che consente un avanzamento dell'iter e il superamento di una situazione di stallo. Osserva che il suo gruppo, nella fase di esame degli emendamenti, darà battaglia per affermare i principi contenuti nella proposta di legge C. 4327, a prima firma del deputato Brunetta.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 20.05.

ALLEGATO 1

Modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, concernenti il trattamento economico e previdenziale spettante ai membri del Parlamento (C. 2354 Lombardi).

PROPOSTA DI NUOVO TESTO DELLA RELATRICE ADOTTATO COME TESTO BASE

Nuove disposizioni in materia di indennità e trattamento economico dei parlamentari.

ART. 1.

(Indennità).

1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. – A norma dell'articolo 69 della Costituzione, l'indennità spettante ai membri del Parlamento per garantire il libero svolgimento del mandato è disciplinata dalla presente legge. Essa è pari, al lordo delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali, ad euro 5.000 mensili ed è erogata per dodici mensilità.

L'indennità di cui al comma 1 è aggiornata annualmente in base agli adeguamenti automatici stabiliti dagli indici dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Nessuna indennità aggiuntiva è riconosciuta ai membri del Parlamento per lo svolgimento di altri incarichi interni alla Camera di appartenenza. ».

ART. 2.

(Rimborso delle spese di soggiorno e di viaggio).

1. L'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. – Ai membri del Parlamento è riconosciuto un rimborso delle spese documentate di soggiorno e di viaggio entro il limite massimo di euro 3.500 mensili. Il rimborso delle spese di alloggio non è riconosciuto ai membri del Parlamento che risiedono nel comune di Roma.

Gli uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'entità della decurtazione dal rimborso di cui al comma 1 per ogni giorno di assenza del parlamentare dalle sedute dell'Assemblea, delle Giunte o delle Commissioni in cui si siano svolte votazioni e ne disciplinano le modalità di esecuzione. ».

ART. 3.

(Rimborso delle spese per l'esercizio del mandato rappresentativo).

1. Dopo l'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è inserito il seguente:

« ART. 2-*bis*. – Ad ogni membro del Parlamento è riconosciuto un importo pari a euro 3.690 mensili a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato rappresentativo ».

ART. 4.

(Regime tributario).

1. All'articolo 5 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo e il secondo comma sono soppressi;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« L'indennità di cui all'articolo 1 è soggetta all'imposta di cui al regime fiscale ordinario vigente, sulla base delle aliquote di riferimento. I rimborsi delle spese previsti dall'articolo 2 della presente legge sono esenti da ogni tributo e non possono essere computati agli effetti dell'accertamento del reddito imponibile e della determinazione dell'aliquota per qualsiasi imposta o tributo dovuti sia allo Stato che ad altri enti, o a qualsiasi altro effetto. ».

ART. 5.

(Indennità per la cessazione dal mandato).

1. Dopo l'articolo 6 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è inserito il seguente:

« ART. 6-*bis*. — Ai membri del Parlamento cessati dal mandato spetta un'indennità il cui importo è commisurato all'importo dell'indennità di cui all'articolo 1 della presente legge e alla durata complessiva del mandato rappresentativo svolto ed è calcolato secondo la disciplina prevista dall'articolo 2120 del codice civile.

Gli Uffici di Presidenza delle due Camere adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 1 ».

ART. 6.

(Trasparenza, controlli e sanzioni).

1. Al fine di garantirne la trasparenza, gli Uffici di Presidenza delle due Camere curano la pubblicazione e l'aggiornamento della rendicontazione delle spese sostenute dai membri del Parlamento in ordine alle somme percepite per l'esercizio dell'attività parlamentare nonché ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, definiscono i criteri per il riconoscimento delle spese rimborsabili, le modalità del controllo interno sui documenti giustificativi nonché le sanzioni nel caso di irregolarità.

ART. 7.

(Attuazione).

1. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere adottano le disposizioni necessarie ai fini dell'attuazione della presente legge a decorrere dalla predisposizione dei bilanci per l'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

ALLEGATO 2

Modifiche alla legge elettorale (C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio, C. 4363 Fragomeli.

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DEL RELATORE

ART. 1.

(Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati).

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell'articolo 1, le parole da: « con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza qualora la lista che ha conseguito il maggior numero di voti validi abbia altresì conseguito una percentuale di voti pari almeno al 40 per cento del totale nazionale »;

b) all'articolo 7, comma 1, lettera *c)*, dopo le parole: « i sindaci » sono inserite le seguenti: « metropolitani e i sindaci »;

c) all'articolo 11, il quinto comma è abrogato;

d) all'articolo 18-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: « da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori » sono sostituite dalle seguenti: « da almeno 300 e da non più di 500 elettori »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Anche in deroga alle disposizioni del comma 1, le sottoscrizioni possono essere raccolte in modalità digitale, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. »;

e) all'articolo 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo comma, dopo le parole: « anche in atti separati, » sono aggiunte le seguenti: « o in modalità digitale ai sensi comma 1-*bis* dell'articolo 18-*bis*, »;

2) al quarto comma, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: « , anche in modalità digitale »;

3) dopo il quinto comma è inserito il seguente: « Le firme degli elettori possono altresì essere apposte in modalità digitale, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legi-

slativo 7 marzo 2005, n. 82; in tali casi non è necessaria l'autenticazione delle sottoscrizioni »;

f) all'articolo 31, il comma 2-*bis* è abrogato;

g) all'articolo 77, comma 1, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

3-*bis)* determina la cifra elettorale percentuale di collegio di ciascuna lista. Tale cifra si ottiene dividendo la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per il totale dei voti validi del collegio e moltiplicando il risultato ottenuto per cento »;

h) all'articolo 83:

1) al comma 1, numero 7), sono premesse le seguenti parole: « qualora la verifica di cui al comma 1, numero 5), abbia dato esito negativo o »;

2) al comma 1, numero 8), dopo il quinto periodo è inserito il seguente: « Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente la lista ovvero le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi a esse assegnato a seguito delle operazioni di cui al numero 4) »;

3) al comma *6*, le parole: « ovvero delle liste ammesse all'eventuale ballottaggio » sono soppresse;

i) all'articolo 84, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il deputato che risulti eletto in più collegi plurinominali è proclamato nel collegio in cui la lista di appartenenza abbia ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero *3-bis)* »;

l) l'articolo 85 è abrogato;

m) all'articolo 93, secondo comma, lettera *c)*, le parole: « La scheda per il ballottaggio è la medesima con la quale la votazione si svolge sull'intero territorio nazionale » sono soppresse;

n) all'articolo 93-*ter*, il comma 3 è abrogato;

o) all'articolo 93-*quater*:

1) al comma 4, le parole: « , o ancora a seguito dello svolgimento del ballottaggio » sono soppresse;

2) al comma 7, le parole: « ovvero a seguito dell'esito del ballottaggio, » e le parole: « , ovvero ha ottenuto il maggior numero di voti nel turno di ballottaggio, » sono soppresse.

ART. 2.

(Disposizioni in materia di elezione del Senato della Repubblica).

1. Il comma 2 dell'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato « decreto legislativo n. 533 del 1993 », è sostituito dai seguenti:

« *2.* Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati ciascuna circoscrizione regionale è ripartita in collegi plurinominali. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dai commi 3 e 4, l'assegnazione dei seggi alle liste sul territorio nazionale è effettuata dall'ufficio elettorale centrale nazionale, ai sensi dell'articolo 16, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza qualora la lista che ha conseguito il maggior numero di voti validi abbia altresì conseguito una percentuale di voti pari almeno al 40 per cento del totale nazionale.

2-bis. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 è determinato, per ciascuna circoscrizione regionale, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'istituto nazionale di statistica.

2-ter. Fatto salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, i seggi ripartiti tra le regioni ai sensi del comma 1 sono attribuiti in 50 collegi plurinominali ».

2. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993, le parole: « nelle circoscrizioni regionali » sono sostituite dalle seguenti: « nei collegi plurinominali di ciascuna regione ».

3. Nel titolo II del decreto legislativo n. 533 del 1993, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

« ART. *7-bis*. — *1*. Presso la Corte di cassazione è istituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio elettorale centrale nazionale, composto da un presidente di sezione e da quattro consiglieri scelti dal primo presidente ».

4. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali deve essere sottoscritta da non meno di 600 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nei medesimi collegi o, in caso di collegi compresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. »;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Anche in deroga alle disposizioni del comma 2, le sottoscrizioni possono essere raccolte in modalità digitale, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. »;

c) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;

d) il comma 4 è soppresso.

5. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera *a) è* sostituita dalla seguente: « *a)* stabilisce mediante sorteggio, da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle liste. I contrassegni di ciascuna lista e i cognomi e i nomi dei relativi candidati sono riportati nelle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio »;

b) al comma 3:

1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e i nominativi dei relativi candidati capilista »;

2) il secondo periodo è soppresso;

3) il terzo periodo è sostituito dal seguente: « L'ordine delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a)* »;

4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A destra del contrassegno sono riportate due linee orizzontali per l'espressione, rispettivamente, della prima e della seconda preferenza ».

6. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « della circoscrizione regionale » sono sostituite dalle seguenti: « del collegio plurinominale »;

b) al comma 4, le parole: « della circoscrizione regionale » sono sostituite dalle seguenti: « del collegio plurinominale del Senato ».

7. All'articolo 14, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'elettore può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve

scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo ».

8. Dopo il titolo IV del decreto legislativo n. 533 del 1993, è inserito il seguente:

« TITOLO I*V-bis* DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO ELETTORALE REGIONALE

ART. *14-bis*. – *1*. L'ufficio centrale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale di collegio di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;

b) determina il totale dei voti validi espressi in ciascun collegio della regione;

c) determina la cifra elettorale regionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali conseguite dalla lista nei collegi della regione;

d) determina il totale dei voti validi della circoscrizione regionale;

e) individua le liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento del totale dei voti validi espressi;

f) determina la cifra elettorale individuale di ognuno dei candidati nel collegio plurinominale compresi nelle liste individuate ai sensi della lettera *e)*. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti nelle sezioni elettorali del collegio;

g) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria decrescente delle cifre elettorali individuali dei candidati di ciascuna lista. A parità di cifre individuali, prevale nella graduatoria l'ordine di presentazione nella lista;

h) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista, il totale dei voti validi espressi nella circoscrizione regionale, nonché l'elenco delle liste di cui alla lettera *e)* ».

9. La rubrica del titolo VI del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituita dalla seguente: « Delle operazioni dell'Ufficio elettorale centrale nazionale ».

10. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

« ART. 16. – *1*. L'Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici elettorali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

b) determina il totale nazionale dei voti validi; tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali nazionali determinate ai sensi della lettera *a)*;

c) individua quindi la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. Nelle determinazioni di cui alle lettere *a)* e *b)*, nella cifra elettorale nazionale di ciascuna lista sono considerati e compresi i voti validi espressi in favore di candidati nel collegio uninominale della Valle d'Aosta/*Vallèe d'Aoste* e nei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige/*Südtirol* quando tali candidati sono contraddistinti dal medesimo contrassegno della lista; tali voti non concorrono all'attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni del territorio nazionale e non sono considerati in alcuna delle relative operazioni di calcolo;

d) procede per ciascuna regione a una prima attribuzione provvisoria dei seggi alle liste comprese nell'elenco comu-

nicato dall'ufficio elettorale regionale ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 1, lettera *h)*, in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale regionale di tali liste per il numero di seggi da attribuire nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Determina infine il totale nazionale dei seggi assegnati in base a tale attribuzione provvisoria a ciascuna lista. Tale totale è dato per ciascuna lista dalla somma dei seggi a essa assegnati in ciascuna regione;

e) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera *c)*, corrisponda ad almeno il 40 per cento del totale nazionale dei voti validi;

f) qualora la di cui alla lettera *e)* abbia dato esito positivo, verifica se la lista di cui alla predetta lettera abbia conseguito dalle assegnazioni un numero totale nazionale di seggi pari o superiore a 170 seggi;

g) qualora la verifica di cui alla lettera *f)* abbia dato esito positivo conferma come definitive le assegnazioni dei seggi effettuate in ciascuna regione ai sensi della lettera *d)* e comunica tali assegnazioni ai rispettivi uffici elettorali regionali. L'ufficio elettorale regionale assegna i seggi alle liste comprese nell'elenco di cui all'articolo 14-*bis*, comma 1, lettera *h)*, in conformità alla comunicazione ricevuta dall'Ufficio elettorale centrale nazionale e procede ai sensi dell'articolo 16-*bis* alla loro attribuzione nei collegi plurinominali della regione. Nella determinazione del numero nazionale dei seggi ottenuti dalla lista con la maggiore cifra elettorale nazionale l'Ufficio centrale elettorale nazionale comprende il numero di seggi in cui sono stati proclamati candidati ai seggi attribuiti con metodo proporzionale nella regione Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, ovvero candidati nei collegi uninominali della Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste e nei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige/*Südtirol* quando tali candidati sono contraddistinti dal medesimo contrassegno della lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale;

h) qualora la verifica di cui alla lettera *f)* del presente comma abbia dato esito negativo, assegna a tale lista il numero aggiuntivo di seggi necessario e sufficiente a che, sommati questi al numero di seggi assegnati ai sensi della lettera *d)*, ad essa siano assegnati complessivamente 170 seggi. Nella determinazione di tale numero si applica quanto disposto dal terzo periodo della lettera *g)*;

i) procede poi a ripartire fra le regioni il numero di seggi aggiuntivi determinato ai sensi della lettera *h)*. A tale fine divide la cifra elettorale regionale della lista di cui alla lettera *e)* per il totale nazionale delle cifre elettorali regionali della medesima lista, escludendo dal totale le regioni Valle d'Aosta/*Vallèe d'Aoste*, Trentino-Alto Adige/*Südtirol* e Molise, nelle quali non sono attribuiti seggi aggiuntivi. L'Ufficio esclude altresì la regione o le regioni in cui non è presente la lista di cui alla citata lettera *e)* o nella quale essa non è compresa nell'elenco di cui all'articolo 14-*bis*, comma 1, lettera *h)*. Nel compiere l'operazione di cui al periodo precedente, arrotonda alla sesta cifra decimale il valore risultante, determinando così l'indice di ripartizione dei seggi aggiuntivi in ciascuna regione. Moltiplica poi ciascuno di tali indici per il numero di seggi aggiuntivi determinato ai sensi della lettera *h)* e arrotonda questo secondo risultato all'unità intera più prossima. In corrispondenza del rispettivo indice attri-

buisce in ciascuna regione alla lista di cui alla lettera *e)* un numero di seggi aggiuntivi pari al risultato di tale moltiplicazione. Prima di procedere all'attribuzione dei seggi aggiuntivi da attribuire in ciascuna regione, l'Ufficio verifica se la somma dei seggi aggiuntivi così determinati corrisponde al numero dei seggi aggiuntivi determinato ai sensi della lettera *h)*. Se il risultato della somma è di un'unità superiore a tale valore, l'Ufficio arrotonda all'unità intera inferiore il risultato che ha la più piccola parte decimale tra i risultati delle moltiplicazioni arrotondati all'unità intera superiore. Se il risultato della moltiplicazione è uguale in corrispondenza di due o più regioni, l'Ufficio arrotonda all'unità intera inferiore il valore corrispondente alla regione nella quale la lista di cui alla lettera *e)* ha la minore cifra elettorale regionale. Se il risultato della somma è superiore di più unità, l'Ufficio ripete più volte le operazioni descritte iniziando dal più piccolo dei valori tra quelli arrotondati all'unità intera superiore e fino alla determinazione del numero complessivo di seggi aggiuntivi corrispondente a quello determinato ai sensi della lettera *h)*. Se il risultato della somma dei seggi aggiuntivi da attribuire nelle singole regioni è di una o più unità inferiore al numero determinato ai sensi della lettera *h)*, l'Ufficio procede nel modo di cui ai periodi ottavo, nono e decimo, arrotondando all'unità intera superiore i valori arrotondati nel primo calcolo all'unità intera inferiore. L'Ufficio provvede quindi alle comunicazioni di cui al comma 3, indicando per ciascuna regione il numero dei seggi assegnati complessivamente alla lista di cui alla lettera *e)*.

2. Qualora la verifica di cui al comma 1, lettera *e)*, abbia dato esito negativo resta ferma come definitiva l'assegnazione dei seggi in ciascuna regione come definita dalla attribuzione provvisoria di cui al comma 1, lettera *d)*. L'Ufficio elettorale centrale nazionale procede quindi alle comunicazioni di cui al comma 3.

3. Al termine delle operazioni l'Ufficio elettorale centrale nazionale, tramite estratto del processo verbale, comunica agli uffici elettorali regionali l'assegnazione dei seggi alle liste nella rispettiva regione come determinata ai sensi del comma 1, lettera *g)*, ovvero del comma 1, lettera *i)*, ovvero del comma 2.

4. Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale; un esemplare è rimesso alla Segreteria generale del Senato della Repubblica, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione ».

11. Dopo l'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993, come da ultimo sostituito dal presente articolo, è inserito il seguente:

« Art. 16-*bis*. — *1*. L'ufficio elettorale regionale, ricevute le comunicazioni di cui al comma 3 dell'articolo 16, procede, in applicazione delle determinazioni assunte dall'Ufficio elettorale centrale nazionale, alle ulteriori attribuzioni e assegnazioni dei seggi in sede regionale e, successivamente, nei collegi plurinominali. A tale fine compie le seguenti operazioni:

a) se l'Ufficio elettorale centrale nazionale ha assegnato i seggi alle liste regionali ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera *g)*, o del medesimo articolo 16, comma 2, procede alla proclamazione degli eletti qualora la regione non sia ripartita in più collegi plurinominali o, altrimenti, procede ad attribuire nei collegi plurinominali i seggi assegnati a ciascuna lista in sede regionale;

b) se l'Ufficio elettorale centrale nazionale ha assegnato, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera *i)*, i seggi alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, l'ufficio elettorale regionale procede a ripartire il numero residuo di seggi tra le altre liste di cui all'articolo 14-*bis*, comma 1, lettera *e)*. Tale numero di seggi è determinato sottraendo al numero di seggi assegnati alla regione dal decreto di cui all'articolo 1, comma 1, il numero di seggi assegnati dall'Ufficio centrale elet-

torale nazionale alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. Divide quindi il totale delle cifre elettorali regionali delle liste cui attribuisce i seggi per il numero dei seggi prima determinato ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

2. L'ufficio elettorale regionale procede all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi assegnati alle liste come segue:

a) qualora i seggi siano stati assegnati con premio di maggioranza ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera *i)*, e del comma 1, lettera *b)*, del presente articolo, determina ai fini della ripartizione il quoziente regionale della lista alla quale è stato attribuito il premio di maggioranza e il quoziente regionale delle altre liste alle quali sono attribuiti i seggi. Per determinare ciascuno dei quozienti, divide la cifra elettorale della lista di maggioranza e il totale delle cifre elettorali delle altre liste per il numero dei seggi loro rispettivamente assegnati nella regione e trascura la parte frazionaria del risultato;

b) qualora i seggi siano stati attribuiti ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera *g)*, o del medesimo articolo 16, comma 2, il quoziente regionale è cumulativamente determinato dividendo il totale delle cifre elettorali alle quali sono assegnati seggi nella regione per il totale dei seggi loro assegnati e trascurando la parte frazionaria del risultato;

c) nel caso in cui i seggi siano stati assegnati ai sensi della lettera *a)*, per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali divide, per ciascun collegio plurinominale, la cifra elettorale della lista maggioritaria per il quoziente elettorale di maggioranza determinato ai sensi della lettera *a)* ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire a tale lista nel collegio plurinominale. Analogamente, per le altre liste alle quali spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi della lettera *a)*, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio al gruppo di liste di minoranza. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel collegio alla lista di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza per i quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;

d) successivamente accerta se la somma dei seggi assegnati in tutti i collegi alla lista di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza corrisponda al numero dei seggi complessivamente assegnato dall'Ufficio elettorale centrale nazionale. In caso negativo, alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li assegna, nei medesimi collegi, alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza deficitario;

e) procede quindi all'attribuzione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste del gruppo di liste di minoranza. A tale fine, determina il quoziente di collegio del gruppo di liste di minoranza dividendo il

totale delle cifre elettorali di collegio delle liste che compongono il gruppo per il numero dei seggi assegnati al gruppo stesso nel collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista del gruppo per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente accerta se la somma dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi a essa attribuito nella circoscrizione ai sensi del comma 1, lettera *b)*. In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di questi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo all'assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni fino all'assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie;

f) qualora l'Ufficio elettorale centrale nazionale abbia assegnato i seggi alle liste senza attribuire il premio di maggioranza, l'ufficio elettorale circoscrizionale procede all'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali, considerando singolarmente ciascuna lista, con le medesime modalità stabilite dalla lettera *e)* per l'attribuzione dei seggi alle liste del gruppo di liste di minoranza ».

12. L'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

« ART. 17. – *1.* Al termine delle operazioni di cui all'articolo 16-*bis*, l'ufficio elettorale regionale proclama eletti in ciascun collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente.

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quel collegio, l'ufficio elettorale regionale assegna i seggi alla lista negli altri collegi plurinominali della regione in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali della regione in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente. Alla proclamazione del candidato capolista si applica la disposizione del comma 1, secondo periodo ».

13. L'articolo *17-bis* del decreto legislativo n. 533 del 1993 è abrogato.

14. All'articolo 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è at-

tribuito, nell'ambito del medesimo collegio plurinominale, al candidato non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze »;

b) al comma 2, le parole: « ai sensi dell'articolo 17, comma 8 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 17, comma 2 ».

15. Le tabelle A e B, allegate al decreto legislativo n. 533 del 1933, sono sostituite dalle tabelle A e B di cui all'Allegato 1 alla presente legge.

ART. 3.

(Delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione del Senato della Repubblica).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione regionale, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) fatto salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta/*Vallèe d'Aoste* e Trentino-Alto Adige/*Südtirol* ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione del Senato della Repubblica sono costituiti 50 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominale;

b) i collegi plurinominali sono costituiti in ciascuna circoscrizione regionale in un numero determinato con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti in proporzione al numero di seggi a essa assegnati secondo la ripartizione effettuata ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione. La popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

c) sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneità economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, fatto salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati mediante l'accorpamento dei tenitori dei collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati stabiliti dal decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 122;

d) sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2-*ter*, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, introdotto dalla presente legge, ciascun collegio plurinominale è determinato di norma per accorpamento dei collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati stabiliti dal decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 122.

2. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si avvale di una Commissione composta dal presidente dell'istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro quindici giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto legislativo non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione recante un'adeguata motivazione.

4. Si prescinde dal parere di cui al comma 3 qualora non sia espresso entro i termini ivi stabiliti.

5. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, i collegi plurinominali per l'elezione del Senato della Repubblica sono determinati dalla tabella A di cui all'allegato 2 alla presente legge.

ART. 4.

(Disposizioni finali e transitorie).

1. All'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Da parte del sindaco del comune di residenza, o del presidente del tribunale avente competenza su tale comune, possono essere inoltre delegati alle autenticazioni di cui al presente comma i cittadini italiani, indicati da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale ».

2. All'articolo 2, comma 36, della legge 6 maggio 2015, n. 52, dopo le parole: « e successive modificazioni, » sono aggiunte le seguenti: « e di cui al comma 3, primo periodo, dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993 » e le parole: « 1° gennaio 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° maggio 2017 ».

ALLEGATO 1
(*articolo 2, comma 15*)
TABELLA A
(*articolo 11, comma 3*)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

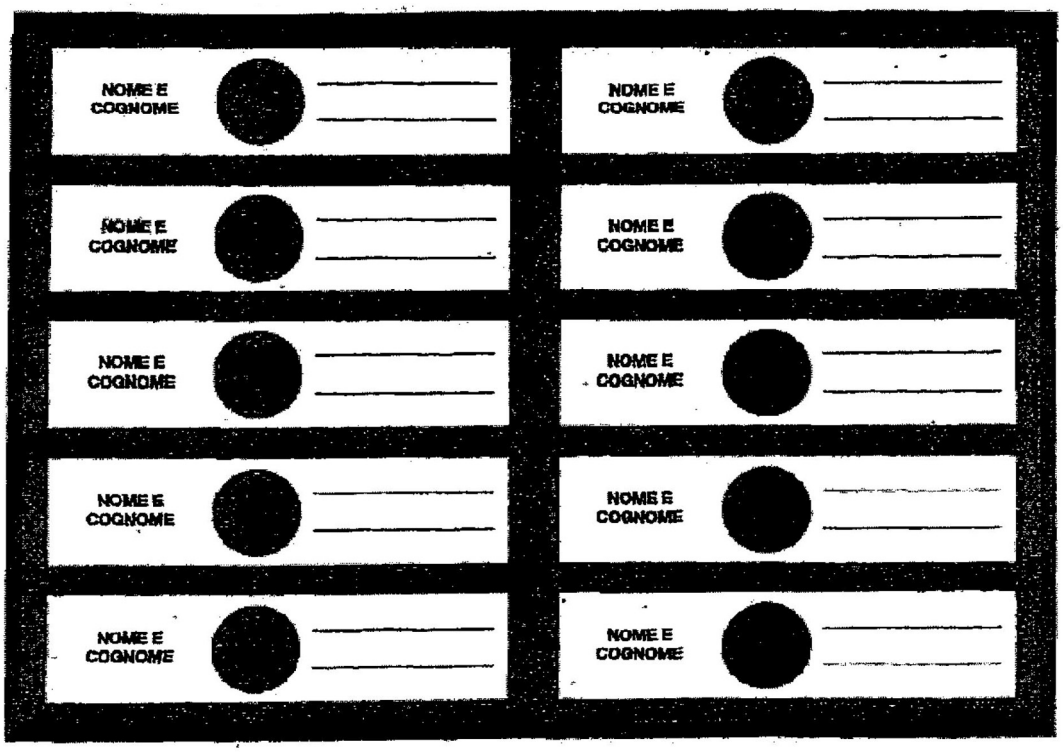

TABELLA B

(*articolo 11, comma 3*)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEI CANDIDATI AL SENATO DELLA REPUBBLICA NEI COLLEGI PLURINOMINALI

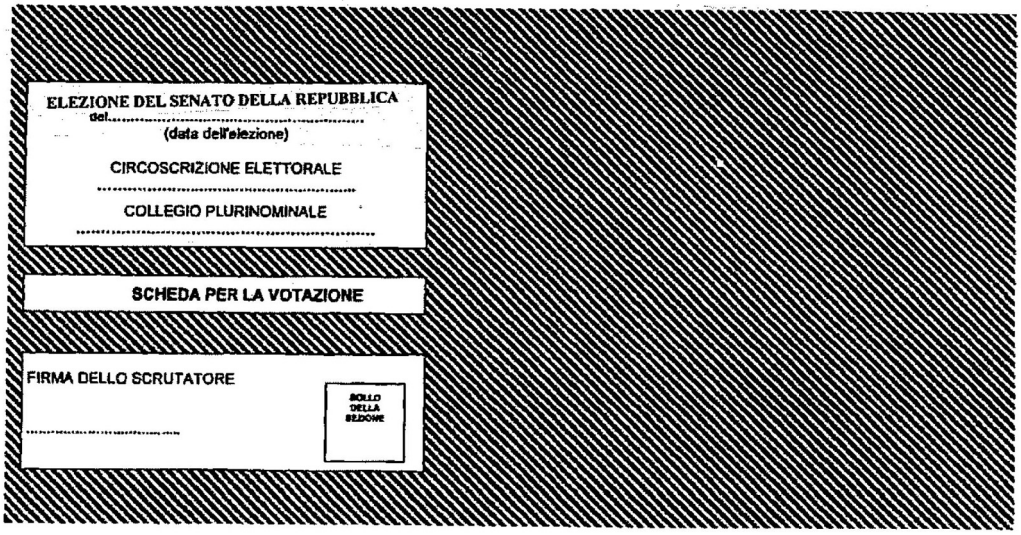

« ALLEGATO 2

TABELLA A

(Articolo 3, comma 5)

COLLEGI PLURINOMINALI PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA.

I collegi plurinominali sono definiti mediante accorpamento dei territori dei collegi plurinominali stabiliti dal decreto legislativo 7 agosto 2015. n. 122, per l'elezione della Camera dei deputati. I nomi riportati in tabella si riferiscono ai suddetti collegi plurinominali.

Regione Piemonte:

1) Piemonte – 01 e Piemonte – 02;

2) Piemonte – 03 e Piemonte – 06;

3) Piemonte – 04 e Piemonte – 05;

4) Piemonte – 07 e Piemonte – 08;

Regione Lombardia;

5) Lombardia – 05 e comuni della provincia di Varese di Lombardia – 06;

6) Lombardia – 02, comuni della provincia di Sondrio di Lombardia – 01, comuni della provincia di Monza e della Brianza di Lombardia – 06;

7) Lombardia – 07, comuni della provincia di Monza e della Brianza di Lombardia – 08, comuni della provincia di Lecco di Lombardia – 01;

8) Lombardia – 03 e Lombardia – 09;

9) Lombardia – 04 e Lombardia – 14;

10) Lombardia – 10 e comuni della provincia di Milano di Lombardia – 08;

11) Lombardia – 11 e Lombardia – 12;

12) Lombardia – 15 e Lombardia – 16;

13) Lombardia – 13 e Lombardia – 17;

Regione Veneto:

14) Veneto – 01 e Veneto – 03;

15) Veneto – 02 e Veneto – 06;

16) Veneto – 04 e Veneto – 05;

17) Veneto – 07 e Veneto – 08;

Regione Friuli Venezia Giulia:

18) La regione Friuli Venezia Giulia è costituita in un unico collegio plurinominale;

Regione Liguria:

19) La regione Liguria è costituita in un unico collegio plurinominale;

Regione Emilia-Romagna:

20) Emilia-Romagna – 01 e Emilia-Romagna – 02;

21) Emilia-Romagna – 03 e Emilia-Romagna – 04;

22) Emilia-Romagna – 05 e comuni della provincia di Ferrara di Emilia-Romagna – 06;

23) Emilia-Romagna – 07 e comuni della provincia di Ravenna di Emilia-Romagna – 06;

Regione Toscana:

24) Toscana – 01 e Toscana – 02;

25) Toscana – 03 e Toscana – 04;

26) Toscana – 05 e Toscana – 06;

Regione Umbria:

27) La regione Umbria è costituita in un unico collegio plurinominale;

Regione Marche:

28) La regione Marche è costituita in un unico collegio plurinominale;

Regione Lazio:

29) Lazio – 01 e Lazio – 02;

30) Lazio – 03 e Lazio – 04;

31) Lazio – 05, Lazio – 06 e comuni di Pomezia, Ardea, Anzio e Nettuno;

32) Lazio – 07 ad esclusione dei comuni di Pomezia, Ardea, Anzio e Nettuno Lazio – 08 e Lazio – 09;

Regione Abruzzo:

33) La regione Abruzzo è costituita in un unico collegio plurinominale;

Regione Molise:

34) La regione Molise è costituita in un unico collegio plurinominale;

Regione Campania:

35) Campania – 01 e Campania – 02;

36) Campania – 03 e Campania – 04;

37) Campania – 06 e Campania – 07;

38) Campania – 05 e Campania – 08;

39) Campania – 09 e Campania – 10;

Regione Puglia:

40) Puglia – 01, Puglia – 02 e comuni di Giovinazzo, Terlizzi, Ruvo di Puglia, Altamura, Gravina in Puglia, Poggiorsini, Santeramo in Colle e Cassano delle Murge;

41) Puglia – 03, Puglia – 04 ad esclusione dei comuni Giovinazzo, Terlizzi, Ruvo di Puglia, Altamura, Gravina in Puglia, Poggiorsini, Santeramo in Colle e Cassano delle Murge e Puglia – 05;

42) Puglia – 06 e Puglia – 07;

Regione Basilicata:

43) La regione Basilicata è costituita in un unico collegio plurinominale;

Regione Calabria:

44) Calabria – 01 e comuni della provincia di Crotone di Calabria – 02;

45) Calabria – 03 e comuni delle province di Catanzaro e Vibo Valentia di Calabria – 02;

Regione Sicilia:

46) Sicilia – 01 e Sicilia – 03;

47) Sicilia – 02, Sicilia – 05 e comuni della provincia di Caltanissetta di Sicilia – 06;

48) Sicilia – 04, Sicilia – 07 e comuni della provincia di Enna di Sicilia – 06;

49) Sicilia – 08 e Sicilia – 09;

Regione Sardegna:

50) La regione Sardegna è costituita in un unico collegio plurinominale;

La regione Trentino Alto-Adige è costituita in sei collegi uninominali. La regione Valle d'Aosta è costituita in un unico collegio uninominale.